



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TURCO, CASTELLONE, PIRRO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, LOREFICE, MAZZELLA, CROATTI, TREVISI, Sabrina LICHERI e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2023

Disposizioni per il censimento e la bonifica dell’amianto, nonché per la protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione durante il lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto, così come il riconoscimento di aiuti e di prestazioni in favore dei lavoratori che hanno contratto specifiche patologie a esso correlate attendono da anni delle risposte efficaci dalla politica.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le morti causate da esposizione all'amianto ammontano a circa 100.000 l'anno, con una spesa sanitaria annua tra i 2,4 e i 3,9 miliardi di euro.

L'Italia è stata uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni '80. Diversi sono stati i settori in cui si è fatto un uso intenso del materiale fibroso, in particolare quello della produzione industriale dei manufatti in cemento-amianto, di manufatti tessile contenenti amianto, della cantieristica navale, dell'edilizia, della ferrovia e in numerosi altri comparti dell'attività economica.

I dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre trenta anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di tale materiale, sono ancora drammatici, in tema di morti e malattie.

In Italia, l'amianto è ancora oggi una pesante eredità del passato che ammonta a circa 700 chilogrammi *pro capite*, secondo quanto esposto alla Conferenza governativa sulle patologie asbesto-correlate di Venezia del 2012, che ha stimato in oltre 40 milioni di tonnellate i materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel nostro Paese. Utilizzato in svariate attività produttive fino al 1992 (anno dell'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257), ma in realtà manipo-

lato anche ai giorni nostri, la sua presenza costituisce ancora un grave pericolo per gli operatori del settore estrattivo e della manifattura, nonché per gli utilizzatori finali dei prodotti.

Questa situazione nasce da numerosi fattori, fra cui una persistente sottostima del problema, dalla mancanza di una filiera nazionale di progressiva riduzione del rischio arrecato da questa fibra *killer*, dalla scarsa diffusione dei dati di mortalità da amianto, in progressivo incremento dai 1.283 casi di mesotelioma documentati nel 2001 ai 1.486 casi documentati nel 2017, l'anno più recente per il quale il Registro nazionale dei mesoteliomi (RENAM) ha fornito dati completi. In questo contesto, si sono registrati casi eclatanti, come la strage tra i lavoratori dello stabilimento ex ILVA, dove a seguito di forte esposizione, i soli decessi per mesotelioma, nel periodo 1993-2015, sono risultati 472 (pari al 40 per cento) per un totale di 1.191 casi dell'intera Puglia (rif. VII Rapporto RENAM del 2022).

Lo stesso rapporto del RENAM certifica che per ogni caso di mesotelioma pleurico, c'è un caso di neoplasia polmonare da amianto, portando la stima della mortalità annuale per tali cause in Italia (sommando interstiziopatie e neoplasie) a cifre che rasentano i 5.000 decessi annui, secondo l'Osservatorio nazionale sull'amianto (ONA).

Il presente disegno di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubblica conseguente alla pre-

senza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Si intende, pertanto, riaccendere l'attenzione su questo grave e triste problema, individuando soluzioni semplici ed efficaci per ridurre il rischio di esposizione ad amianto. In particolare, la proposta mira a realizzare una mappatura e una georeferenziazione, in tempi brevi, dell'amianto in forma piana solida, nonché alla ricerca dell'amianto contenuto in varie strutture edilizie, grazie all'istituzione del « libretto dell'amianto », che obbliga alla mappatura di tutte le eventuali strutture in amianto in caso di vendita di edifici. Molte sono, infatti, le sorgenti di contaminazione ignote, ancora presenti in molti immobili privati.

Altro elemento cardine della proposta riguarda l'ottimizzazione della filiera di smaltimento nazionale, con l'individuazione di idonei siti di discarica; il prezzo della realizzazione è minimo, rispetto al denaro speso per avviare a siti esteri oltre 250.000 tonnellate di MCA all'anno; è necessario informare la popolazione sulla necessità di ridurre al minimo il rischio di amianto, passando anche per l'accettazione di poche strutture per ogni regione destinate ad accogliere il MCA locale. È necessaria una rapida bonifica del MCA, partendo dalle scuole (sono oltre 2.400 quelle contaminate da amianto secondo l'ONA), dagli ospedali, dagli arsenali militari, dagli altri edifici pubblici e dalle imprese a carattere strategico.

È essenziale stimolare la bonifica, anche degli immobili e luoghi privati: i dati disponibili, relativi al periodo in cui è stata possibile la sostituzione incentivata di tetti in *eternit* con pannelli fotovoltaici, documentano un netto incremento delle quantità rimosse, per cui prevediamo un'adeguata defiscalizzazione per le opere di rimozione di MCA.

Si prevede, inoltre, l'istituzione del Registro economico dell'amianto (REA), presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, che reca il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto, i dati in merito allo smaltimento nazionale ed estero e ai relativi costi, nonché i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate; queste informazioni potranno costituire un importante strumento di programmazione della gestione dell'amianto, evitando, per esempio, spese importanti per l'esportazione e stimolando una rapida messa in sicurezza e un'adeguata bonifica, che, riducendo l'esposizione alle fibre di amianto, potranno limitare il costo sanitario e previdenziale.

È necessario procedere con la ricerca sui metodi di inertizzazione del MCA e con l'eventuale validazione, tramite un tavolo di lavoro tecnico nazionale dei metodi già sperimentati, in supporto agli enti di controllo locale che attualmente non possono garantire la sicurezza per gli operatori e per i cittadini dell'applicazione, su scala industriale, dei brevetti proposti.

Gli aspetti previdenziali, poi, necessitano di essere ottimizzati sanando i limiti dei provvedimenti legislativi che hanno impedito l'accesso a tali benefici a causa di un mero criterio temporale di richiesta dei medesimi, pur persistendo esposizioni e patologie correlate anche per la nota prolungata latenza della malattia. Alcune categorie professionali, seppur esposte pesantemente all'amianto, hanno avuto scarsa considerazione normativa in merito agli aspetti previdenziali (per esempio il personale militare e siderurgico) e con questa proposta di legge miriamo a sanare anche le carenze legislative in essere. Gli aspetti sanitari sono caratterizzati da persistenti criticità, con una sopravvivenza dalla diagnosi di patologie oncologiche asbesto-correlate pressoché invariata da venti anni a oggi e con la conferma (rapporto del RENAM 2015) di un numero di neoplasie polmonari asbesto-correlate pressoché analogo a quello dei mesoteliomi pleurici. È necessario sviluppare i protocolli

di *screening* delle patologie asbesto-correlate, così come la ricerca per i metodi diagnostici e di cura oncologica dei quali alcuni specialisti italiani sono all'avanguardia a livello internazionale.

È inoltre necessario garantire adeguate prestazioni riabilitative alle persone affette da interstiziopatie asbesto-correlate. Si prevede di istituire anche una commissione scientifica nazionale per il trattamento del mesotelioma (aspetti diagnostici e trattamento) e il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, così come il potenziamento dei centri regionali del RENAM che devono continuare o iniziare a racco-

gliere dati puntuali sui casi, comprensivi di interviste e altre fonti accertative.

Infine, con il presente disegno di legge viene prevista la possibilità di riconoscere nei concorsi pubblici una premialità ai figli o al coniuge in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, oltre che per decesso, per sopravvenuta inabilità totale e permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto stesso. La *ratio* della norma è chiaramente quella di fornire uno strumento di vantaggio, di riconoscimento aggiuntivo a quelle famiglie i cui appartenenti abbiano contratto patologie invalidanti a carattere permanente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per:

a) la mappatura georeferenziata, la decontaminazione, le misure per il controllo della bonifica e dello smaltimento delle aree pubbliche e private aperte al pubblico interessate dall'inquinamento da amianto, il ripristino e l'ottimizzazione delle garanzie previdenziali per le persone esposte e che si sono ammalate in seguito all'esposizione all'amianto;

b) l'eliminazione progressiva, nelle aree pubbliche e private, del rischio di esposizione all'amianto fino al raggiungimento della totale sostituzione dei materiali in amianto con prodotti di uso equivalente non contenenti amianto in tutto il territorio nazionale;

c) la disciplina previdenziale per le esposizioni professionali all'amianto;

d) la disciplina degli aspetti epidemiologici e sanitari, nonché per la ricerca sulle patologie asbesto-correlate;

e) la definizione degli aspetti economici della filiera dell'amianto;

f) gli aspetti amministrativi e autorizzativi in ordine all'esercizio dell'attività produttiva.

CAPO II

CENSIMENTO E OPERE DI BONIFICA

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) georeferenziazione: tecnica di attribuzione di coordinate geografiche a un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali;

b) sistema informativo geografico: sistema informatico, *hardware* e *software*, utilizzato per la memorizzazione e per il processamento di dati geografici nelle modalità grafica e analitica.

Art. 3.

(Mappatura georeferenzata dell'amianto)

1. La mappatura georeferenzata dei siti interessati dalla presenza di amianto è pubblicata sulla piattaforma del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET).

2. In via prioritaria, ai fini di cui al comma 1, sono raccolti dati sensibili per la mappatura delle scuole, degli ospedali e delle caserme e arsenali militari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'ufficio per la raccolta di dati sull'amianto (URA) e predispongono i dati raccolti sull'amianto entro il 1° gennaio 2024.

3. All'atto della segnatura, su mappa georeferenzata, sono pubblicati i dati dell'attività di smaltimento dei siti ivi indicati e di bonifica programmata o avvenuta. Trimestralmente i dati raccolti sono aggiornati a seguito delle attività di bonifica svolte. Gli URA, di concerto con le agenzie regionali

per la protezione ambientale, controllano il rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

4. È avviata la mappatura nazionale dell'amianto contenuto negli edifici scolastici, ospedalieri, militari da concludere entro il 1° gennaio 2024. Le aree oggetto di mappatura devono, prioritariamente, essere messe in sicurezza e rese inagibili, laddove possano arrecare danni alle persone o all'ambiente.

5. È fatto obbligo di rimuovere progressivamente tutto l'amianto contenuto negli edifici scolastici, ospedalieri e militari presenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2024.

6. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, può comprendere, a supporto della rilevanza di un'area inserita nella stessa mappatura, eventuali dati statistici disponibili, studi e referti epidemiologici di popolazione relativi a patologie oncologiche e non oncologiche asbesto-correlate. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 101 del 2003, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.

7. La mappatura viene aggiornata periodicamente, con cadenza semestrale, sulla base degli accertamenti e dei piani di controllo attuati dalle regioni, per il tramite delle aziende sanitarie competenti.

Art. 4.

(Georeferenziazione e utilizzazione dei dati nella rete internet)

1. Ai fini della mappatura, i dati devono essere georeferenziati e utilizzabili immedia-

tamente nella rete *internet*, con dati accessibili nella forma di *open data*.

2. I dati di cui al comma 1 riguardano le caratteristiche e l'uso del sito, le sue coordinate geografiche, le dimensioni, la quantità, nonché la tipologia dei materiali con amianto e il loro grado di deterioramento.

3. L'elaborazione dei dati raccolti, mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo, deve permettere di definire le priorità d'intervento e di fornire le informazioni sullo stato di conservazione o sulla necessità di rimozione, qualora eccessivamente deteriorata.

Art. 5.

(Libretto dell'amianto)

1. In caso di compravendita di edifici privati, è necessario indicare la presenza di materiale contenente amianto nell'edificio messo in vendita per mezzo del libretto dell'amianto, da allegare al fascicolo del fabbricato.

2. Un esperto abilitato deve attribuire una classe di priorità che indica il grado di necessità di intervento di bonifica.

Art. 6.

(Obbligo di bonifica nei locali pubblici e privati aperti al pubblico)

1. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e, prioritariamente, nelle scuole, negli ospedali e nelle caserme e arsenali militari, le amministrazioni competenti e i proprietari privati devono provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione agli URA e, entro dodici mesi dal medesimo rinvenimento, alla bonifica dall'amianto, dopo aver inibito l'accesso e messo in sicurezza i luoghi contaminati.

2. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere evidenziato il relativo pericolo di esposizione attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione da cinque a sette anni.

Art. 7.

(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro, dove esiste il rischio di esposizione all'amianto, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione agli URA e, entro dodici mesi dal medesimo rinvenimento, alla bonifica dall'amianto, dopo aver inibito l'accesso, l'utilizzo e messo in sicurezza i luoghi contaminati.

2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere evidenziato, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, il relativo pericolo di esposizione attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione da cinque a sette anni.

Art. 8.

(Messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile)

1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile in edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto, al fine di garantire il minore impatto ambientale, sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione.

Art. 9.

(Termine per il censimento delle bonifiche urgenti)

1. Il censimento per gli interventi di bonifica previsto dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, deve essere portato a termine entro il 31 gennaio 2024.

Art. 10.

(Fondo per la bonifica dall'amianto dei locali pubblici e privati aperti al pubblico)

1. Per l'attuazione della bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al

pubblico di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11.

(Compiti delle regioni)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per l'emanazione di linee guida regionali concernenti l'informatizzazione dei processi di bonifica dall'amianto, di georeferenziazione dell'amianto e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano un sistema di tracciabilità dell'amianto.

3. Per la realizzazione di siti di smaltimento o di impianti di inertizzazione dell'amianto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Ogni regione ha l'obbligo di individuare, entro il 1° gennaio 2024, siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in un'ottica di filiera corta di gestione e di riduzione del rischio e dei costi di smaltimento.

5. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, emanano linee guida per determinare la sicurezza delle diverse tipologie dei siti di stoccaggio dell'amianto proposti, prevedendo, in particolare, il contenimento di qualunque effetto dispersivo di qualsiasi elemento aereo.

Art. 12.

(Registro economico dell'amianto)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Registro economico dell'amianto (REA).

2. Nel REA sono indicati:

a) i dati quantitativi e qualitativi dello smaltimento nazionale ed estero dell'amianto e i relativi costi;

b) il prezzario nazionale della filiera della bonifica dall'amianto con riferimento alle singole parti di questa, quali la rimozione, il trasporto e lo smaltimento;

c) i dati relativi alla gestione degli illeciti nella filiera dell'amianto;

d) i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria collegata alle patologie asbesto-correlate.

Art. 13.

(Ricerca e messa in opera di metodi di inertizzazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per la valutazione dei metodi di inertizzazione del materiale contenente amianto, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le procedure di inertizzazione sono effettuate dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Prima della messa in opera sperimentale di impianti di inertizzazione, il Ministero della salute deve eseguire e pubblicare una revisione scientifica e tecnica del loro metodo di funzionamento, al fine di garantire il rispetto della salute degli operatori e della popolazione limitrofa, anche valutando gli aspetti economici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2023, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare »;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in *eternit* con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti ».

CAPO III

DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI E POLITICHE ATTIVE

Art. 15.

(Benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori che sono esposti o sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti.

2. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

3. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 16.

(Collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono

comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

2. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

Art. 17.

(Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Art. 18.

(Maggiorazioni contributive per il personale militare e i lavoratori siderurgici degli impianti ex ILVA)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai lavoratori siderurgici degli impianti ex ILVA che siano stati esposti all'amianto per oltre dieci anni.

Art. 19.

(Maggiorazioni contributive per il personale militare e per i lavoratori siderurgici ex ILVA affetti da patologie asbesto-correlate)

1. Al personale militare di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal *curri-*

culum ovvero dall'estratto del foglio matricolare dell'interessato.

2. Ai lavoratori siderurgici ex ILVA di cui all'articolo 18, comma 2, della presente legge, per i quali è stata accertata dall'INAIL, ai sensi degli articoli 53, comma 5, e 139, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una malattia professionale, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto.

Art. 20.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari volti a una diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai fini dei trattamenti sanitari specifici.

2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri regionali di raccolta dei dati, ove esistenti.

4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefici per l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratti pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefici per il futuro.

8. Le domande per il conseguimento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7 del presente articolo, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione

all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.

10. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia asbesto-correlata successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992.

11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore che è stato esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.

12. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto e che sono stati collocati in pensione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

13. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'INAIL è altresì tenuto a trasmettere alle Camere una relazione semestrale contenente i dati di cui al presente comma ».

14. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 21.

(Politiche attive di sostegno all'occupazione)

1. Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il fi-

nanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 22.

(Clausola di premialità nei concorsi pubblici)

1. Al fine di fornire uno strumento di riconoscimento alle famiglie, i cui appartenenti siano deceduti o abbiano contratto patologie da asbesto-correlate invalidanti a carattere permanente nell'adempimento dei doveri contrattuali nell'interesse dell'azienda dove erano assunti, possono essere previste misure volte a disciplinare l'assunzione del figlio o del coniuge del soggetto colpito dalla patologia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative di quanto disposto al comma 1, anche al fine di definire la mansione, il livello, la retribuzione, nonché i requisiti necessari per godere del beneficio.

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « causa di lavoro », sono aggiunte le seguenti: « per malattie da asbesto correlate ».

CAPO IV

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI, SANITARI
E AMBIENTALI

Art. 23.

(Epidemiologia)

1. I registri dei mesoteliomi e i centri operativi regionali raccolgono i dati relativi ai soggetti esposti all'amianto, effettuano il monitoraggio e la sorveglianza delle patologie asbesto-correlate e trasmettono tali dati agli URA ai fini della mappatura georeferenziata di cui all'articolo 3.

2. Ai fini della raccolta dei dati di cui al comma 1, i relativi questionari devono essere compilati per tutti i casi di patologie asbesto-correlate.

Art. 24.

(Dati relativi ai casi di mesotelioma trattati con metodo multimodale)

1. I dati relativi ai casi di mesotelioma trattati con metodo multimodale comprensivo di chirurgia devono essere inseriti in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero della salute e devono essere comunicati all'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto affetto da mesotelioma e al competente assessorato regionale della salute.

2. I dati relativi ai controlli periodici e alla valutazione delle cure dei soggetti affetti da mesotelioma, nonché le informazioni sui centri che trattano i mesoteliomi con approccio multimodale comprensivo di chirurgia sono pubblicati nel sito *internet* del Ministero della salute.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per la ricerca con approccio multimodale e farmacologico sul mesotelioma.

Art. 25.

*(Commissione per il trattamento
del mesotelioma)*

1. Presso il Ministero della salute è istituita, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con l'ISS, una commissione scientifica nazionale per il trattamento del mesotelioma, comprese le terapie antalgiche. La commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'ISS, da tre rappresentanti delle regioni e da quattro rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti della patologia medesima.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 sono scelti in base a criteri di merito, alle competenze, alle pubblicazioni scientifiche e alla partecipazione a tavoli per la redazione di linee guida internazionali sulla cura del mesotelioma.

3. La commissione svolge attività di ricerca, prevenzione, *screening* e cura concernenti il mesotelioma.

4. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Art. 26.

(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate)

1. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di pa-

tologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri dei tumori e dei dati rilevati dalle associazioni delle vittime dell'amianto.

Art. 27.

(Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA)

1. Al fine del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 16, alinea, dopo le parole: «fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto» sono inserite le seguenti: «dell'incidenza delle malattie professionali, nonché»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, il rapporto di incidenza delle malattie professionali, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).».

